

Comune di Cerea

Provincia di Verona

Settore Lavori Pubblici ed Ecologia

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Cerea, lì

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luigi Addeo

F.to IL SINDACO
Paolo Marconcini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 29.04.2014

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'art.7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti d'animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

E' parte integrante del presente regolamento la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2002 relativa alla classificazione acustica del territorio comunale.

Nel caso in cui la delibera consiliare, sopra richiamata, dovesse subire modificazioni queste s'intendono tacitamente facenti parte integrante del presente regolamento a decorrere dalla data d'esecutività della delibera medesima.

Per quanto riguarda gli allegati tecnici A, B, C, D, E del presente Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi s'intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.

Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia oraria diurna dalle ore **6,00** alle ore **22,00**, o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore **22,00** alle ore **6,00**), devono rispettare i limiti di zona sia del rumore emesso sia immesso, previsti nella zonizzazione acustica del Comune approvata con Deliberazione Consiliare sopracitata.

Qualora il locale dove si svolge l'attività confina con ambienti abitativi occupati da terzi, in particolare, è necessario dimostrare che il rumore immesso nei locali abitativi adiacenti:

- non superi di 5 dB il livello di rumore residuo, per il periodo diurno;
- non superi di 3 dB il livello di rumore residuo, per il periodo notturno; (art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997).

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 – Definizione

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Sezione 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 3 – Impianti ed attrezzature

Nell'ambito dei cantieri, di cui all'art.2, l'attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.

Per le attrezzature non certificate CE, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e apparecchiature similari), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc). opportunamente posizionate per tutta la durata delle emissioni rumorose..

Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili, nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche, con altri di tipo luminoso.

Art. 4 – Orari

L'esercizio di macchine rumorose, l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili, al di sopra dei limiti di legge, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:

- invernale (30 aprile - 1 ottobre) dalle 7.30 ÷ 12.00 e dalle 14.30 ÷ 18.30
- estivo (1 maggio - 30 settembre) dalle 7.30 ÷ 12.00 e dalle 15.00 ÷ 19.00

Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri che distano almeno 100 m da ricettori sensibili circostanti. Si considerano ricettori sensibili ad esempio abitazioni, scuole, case di cura, ecc..

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni previa presentazione di domanda di autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Limiti massimi

Per l'esercizio di macchine rumorose, l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili nel raggio di 100 mt. da edifici residenziali o altri ricettori sensibili, i limiti assoluti da non superare sono i seguenti:

CLASSE	LIMITE MAX DIURNO Leq in dB(A)	LIMITE MAX NOTTURNO Leq in dB(A)
1 – Aree particolarmente protette	50	40
2 – Aree prevalentemente residenziali	55	45
3 – Aree di tipo misto	60	50
4 – Area di intensa attività umana	65	55
5 – Aree prevalentemente industriali	70	60
6 – Aree esclusivamente industriali	70	70

I limiti da non superare sono intesi come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, in facciata alle abitazioni più prossime presenti nel raggio di 100 mt.

Per l'esercizio di macchine rumorose, l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili nello stesso fabbricato in cui siano presenti ricettori sensibili, o in fabbricati contigui, si stabilisce il limite di immissione in ambiente abitativo di 60 dB(A) con TM (tempo di misura) > 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni di cui al D.M. 16 Marzo 1998

Art. 6 – Emergenze

Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Sono soggetti alla presentazione di una DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Mod. 1) i direttori lavori dei cantieri nel caso in cui

- si rispettino gli orari di cui all'articolo 4;
- si rispettino i limiti di cui al precedente articolo 5;

oppure

- la durata complessiva del cantiere non superi i quindici giorni lavorativi rispettando gli orari di cui all'art. 4.

La dichiarazione di inizio cantiere deve essere presentata, da parte del direttore lavori o unitamente alla denuncia di inizio attività. Una copia con ricevuta dell'avvenuta presentazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione per eventuali controlli.

Sono soggetti alla presentazione di DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (Mod. 2) il direttori lavori di cantieri che non ritengano di poter rispettare una o più condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

La domanda di deroga deve essere presentata, da parte del direttore lavori, 15 gg. prima della presentazione della denuncia di inizio lavori. La copia del decreto autorizzativo rilasciato dal Responsabile del Servizio competente dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione per eventuali controlli.

Il Responsabile del Servizio competente rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Il

Responsabile del Servizio competente potrà altresì richiedere integrazioni o chiarimenti alla documentazione presentata e far effettuare da tecnici competenti verifiche strumentali ai livelli di rumorosità emessi. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo dove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Per particolari motivazioni eccezionali e contingenti, il Responsabile del Servizio può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

SCHEMA RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI	
Sezione 1 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	
CONDIZIONI DI CANTIERE	ADEMPIMENTI
Esecuzione di lavori a più di 100 m. da ricettori sensibili:	Nessuno
Esecuzione di lavori nel raggio di 100 m. da ricettori sensibili:	
• durata del cantiere < 15 gg. con rispetto degli orari di cui all'art. 4	DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
• rispetto degli orari di cui all'art. 4 e dei limiti di cui all'art. 5	DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
• non rispetto degli orari di cui all'art. 4 e/o	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
• non rispetto dei limiti di cui all'art. 5	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Art. 8 – Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere

Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.9.1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore prodotte da macchine ed attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al DPCM 14.11.1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale in vigore.

Sezione 2 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 9 – Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. Gare di cross,rally) e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare e non abbiano una durata superiore a **4 giorni consecutivi**.

Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 16 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M.16 aprile 1999, n.215 e con gli orari previsti al successivo art. 11.

Per le attività che si svolgano negli spazi pubblici e per le rassegne cinematografiche all'aperto, può essere richiesta e valutata dal Settore competente la deroga al numero massimo di 16 giorni di cui al comma 3, fino ad un massimo di n. 30 giorni.

Resta salva la facoltà del Settore competente di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire l'assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni.

Art. 10 – Localizzazioni

Le manifestazioni di cui all'art. 9, comma 1 e 4, dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95 individuate nel Piano Aree Pubbliche approvato con Delibera di C.C. n.62 del 27.11.2003.

Sino a che il Consiglio Comunale non avrà provveduto ad individuare le aree di cui al primo comma, le manifestazioni potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei, nel rispetto dei limiti di cui alla Classificazione territoriale.

Art. 11 – Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'art.9 è consentito nei limiti di cui alla classificazione acustica comunale e nei seguenti orari:

- da Domenica a Giovedì fino alle ore 23.30;
- da Venerdì a Sabato fino alle ore 24.00.

Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno.

Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00 purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 65 dB(A). Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. Non si applica il limite differenziale né altre penalizzazioni previste dal D.M. 16 Marzo 1998.

I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività dalle 9.00 alle ore 24.00 purché sia rispettato il limite di 65 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte. Può essere concessa la possibilità di deroga fino alle 00.30 in caso di fuochi artificiali. Non si applica il limite differenziale né altre penalizzazioni previste dal D.M. 16 Marzo 1998.

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui sopra e presentare la comunicazione di cui al prossimo art.12. Non si applica il limite differenziale.

Art. 12 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni – esclusioni.

I responsabili di attività di cui all'art.9 sono soggetti alla presentazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione di una COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Mod. 3) conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio preposto nel caso in cui la manifestazione venga esercitata nel rispetto dei limiti ed orari indicati nell'art.11. Se la presentazione della dichiarazione avviene entro i termini previsti la manifestazione si intende automaticamente autorizzata.

I responsabili di attività di cui all'art.9 che non rispettino i limiti di cui alla classificazione acustica e/o gli orari come indicato nell'art.11 sono soggetti alla presentazione almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione di una DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (Mod. 4) conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio.

La deroga può essere ottenuta per un massimo di 16 giornate nell'arco di un anno solare e la domanda di autorizzazione deve essere presentata a firma di tecnico competente in acustica.

Le deroghe agli orari di cui all'art. 11 potranno essere concesse come segue:

- da Domenica a Giovedì fino alle ore 00.30;
- da Venerdì a Sabato fino alle ore 01.00.

fermo restando il rispetto dei limiti differenziali previsti dalle norme vigenti.

I responsabili che vogliono organizzare attività di cui all'art.9 dove vengano utilizzati impianti elettroacustici amplificati, esclusivamente in locali confinati all'interno di edifici, per più di 16 giornate nell'arco dell'anno devono ottenere un NULLA OSTA DEFINITIVO (Mod. 5) dal competente ufficio presentando idonea DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, a firma di tecnico abilitato che dimostri il rispetto dei limiti di cui all'art. 11 e dei limiti differenziali previsti dalle norme vigenti.

La documentazione di impatto acustico dovrà illustrare il sistema di taratura utilizzato per il controllo delle emissioni (installazione di apposito limiter o sistema equivalente) al fine di garantire il non superamento dei livelli massimi ammissibili di cui all'art.11.

I responsabili che vogliono organizzare attività di cui all'art.9 dove vengano utilizzati impianti elettroacustici non amplificati, esclusivamente in locali confinati all'interno di edifici, per più di 16 giornate nell'arco dell'anno devono ottenere un NULLA OSTA DEFINITIVO dal competente ufficio presentando idonea DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, a firma di tecnico abilitato che dimostri il rispetto dei limiti di cui all'art. 11 e dei limiti differenziali previsti dalle norme vigenti. Il rilascio del nulla osta verrà vincolato alle condizioni descritte nella valutazione di impatto acustico (numero e tipo di strumenti non amplificati, ecc.).

Gli orari concessi per le attività, amplificate e non, oggetto di rilascio di NULLA OSTA potranno essere autorizzati fino alle ore 1.00.

E' facoltà del Responsabile del Servizio, per situazioni ritenute particolarmente critiche richiedere una VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO di verifica durante le manifestazioni previo rilascio del NULLA OSTA DEFINITIVO o dell'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle succitate norme, le seguenti attività rumorose:

1. manifestazioni itineranti da svolgersi nelle vie del territorio (es. Notte Bianca, Mercatini di natale, Cerea in fiore ecc.) organizzate dalle Associazioni di categoria, e patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
2. Feste di quartiere (es. Sagra dell'Anara, Festa del cavallo ecc.) organizzate dall' Associazione PROLOCO e dalle Associazioni di quartiere e di quelle senza fini di lucro, nelle aree pubbliche predisposte.
3. Rassegne teatrali e cinematografiche, organizzate dalle Associazioni di cui al punto 2 e/o patrocinate dall'Amm.ne Comunale.

4. Manifestazioni da svolgersi all'interno dei padiglioni dell'area Expo nell'ambito delle attività fieristiche, purchè effettuate in periodo diurno (6.00 – 22.00) o notturno fino alle ore 3.00, **nonchè manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;**
5. Attività da svolgersi all'esterno dell'area Expo purchè svolte nel periodo diurno o notturno fino alle ore 1.00, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

SCHEMA RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI	
Sezione 2 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	
CONDIZIONI	ADEMPIMENTI
Manifestazioni che <u>rispettano i limiti e gli orari</u> di cui all'art.11	DICHIARAZIONE (autorizzazione con silenzio assenso)
Manifestazioni che <u>non rispettano i limiti e gli orari</u> di cui all'art.11 < 16 giornate nell'arco dell'anno solare	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (max 16 giornate nell'arco di 1 anno solare)
Manifestazioni che <u>non rispettano i limiti e gli orari</u> di cui all'art.11 > 16 giornate nell'arco dell'anno solare:	RICHIESTA DI NULLA OSTA previa presentazione della "DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO"

TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 13 – Limiti del rumore

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

Art. 14 – Integrazione domanda di permesso/autorizzazione edilizia/D.I.A.

La domanda di permesso/autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere una idonea Documentazione di Impatto Acustico (Doc.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato "C" al presente regolamento.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di permesso/autorizzazione edilizia, o denuncia di inizio attività (D.I.A.), la Doc.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività.

Il rilascio di permesso/autorizzazione edilizia non è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo, ma la realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Doc.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al servizio. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della Doc.I.A.

Art. 15 – Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività' di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico.

Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici. Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 23,30. Inoltre, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
- b) Relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:
 - valori di livello equivalente, LEQ (dB(A)) o pressione sonora, indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di trattenimento; (detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi (vedi Allegato "B") o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico competente;

- situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale o diverso orientamento degli stessi, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc.).

Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona:

- che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e nelle pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, ove necessario, l'intervento della Polizia Municipale o delle Forze di Polizia;
- si prevenano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati, nel rispetto delle normative in vigore;
- che sia limitato il rumore anche installando i limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali;
- che siano rispettati gli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinanti con altri ambienti, sia finestrati che non finestrati;
- che siano adottate le misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento specifico al limite differenziale;
- che sia valutato l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per limitarne l'impatto ambientale.

Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi che intendono svolgere un'attività limitata alle ore serali e notturne.

Gli esercizi che effettuano la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi ed intendano protrarre l'orario di esercizio oltre le ore 22,00 devono garantire che il rumore prodotto dall'attività sia contenuto entro i limiti di legge, mediante:

- a) verifica strumentale in loco degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare;
- b) misure strutturali e gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all'attività (vociare degli avventori, emissione di impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti previsti dalla normativa.

Nell'autorizzazione ad usufruire della deroga, comunque, il Comune ha facoltà di prescrivere le modalità di svolgimento delle attività di giochi, di trattenimenti e spettacoli vari e musicali, salvo rifiutare o sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato.

La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comporta la revoca della stessa autorizzazione in deroga agli orari.

Art. 16 – Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e comunque i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.

Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.

I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato "C" al presente regolamento, contestualmente alla domanda/denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell'insediamento nei locali previsti.

TITOLO IV - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 17 – Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico:

Sono soggetti alla presentazione della DOCUMENTAZIONE IMPATTO ACUSTICO (Doc.I.A) i progetti di opere destinate ad attività relative a :

- impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 t. al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- impianti chimici integrati, autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975;
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza;
- aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 1200 metri;
- vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.;
- impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
- I progetti relativi a immobili e infrastrutture da adibire ad impianti produttivi, attività commerciali, sportive e ricreative.

I progetti di edifici o fabbricati, diversi da residenziali, per i quali il committente non ha definito l'attività a cui è destinato l'edificio stesso non necessitano di Doc. I.A. che dovrà essere presentata nel momento in cui l'edificio verrà utilizzato per una delle attività comprese nel presente articolo o per altre attività soggette alla Doc.I.A.

Con le domande per il rilascio del permesso di costruire e/o i provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di immobili e infrastrutture adibiti ad impianti produttivi nonché costruzione o impianti destinati ad attività sportive e ricreative, ovvero con le domande di autorizzazione o licenza a svolgere queste attività, dovrà essere presentata la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato "C" al presente regolamento, rispettivamente:

- ••contestualmente alla domanda di rilascio del Permesso di costruire;
- ••contestualmente alla domanda volta ad ottenere il provvedimento comunale che abiliti all'utilizzazione dell'immobile e/o infrastruttura;
- ••contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle predette attività.

La Doc.I.A può essere sostituita, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per le attività previste dagli art. 4 e 5 del DPR 19 ottobre 2011 n. 227 e con le modalità in esso contenute.

Sono soggette alla presentazione della Doc.I.A., a cura dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, le domande volte ad ottenere la trasformazione, ristrutturazione, ampliamenti di:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) •discoteche;
- d) •circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) •impianti sportivi e ricreativi;
- f) •ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

E' obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) •scuole in genere compresi gli asili nido;
- b) ospedali, case di cura, case di riposo o soggiorno;
- c) •parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- d) •nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai commi 1 e 4.

La Doc. I.A. deve, inoltre, essere presentata, a corredo del progetto, nei casi di edifici di civile abitazione, limitatamente agli impianti condominiali, per gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento.

Art. 18 – Contenuto della documentazione di impatto acustico

Il contenuto della documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98, dovrà tenere conto dei criteri e degli elaborati previsti negli Allegati "C" e "E", fino alla definizione con Legge Regionale dei criteri previsti all'art. 4 comma 1 lettera l della Legge 447/95.

Art. 19 – Rilascio Permesso di costruire e agibilità

Il rilascio del Permesso di costruire e dell'agibilità per le opere previste negli articoli precedenti è subordinato ad espresso nullaosta, da formularsi in base alla corrispondenza della documentazione a quanto previsto dal presente Regolamento, da parte del Settore comunale competente, che può essere espresso anche in sede di conferenza di servizi, a condizione che risulti da apposito verbale.

Ai fini dell'agibilità dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come da Allegato "D".

TITOLO V – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 20 – Definizioni

I materiali utilizzati per le costruzioni edili e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori provenienti dall'interno dell'edificio stesso (calpestio, voci, impianti, ecc.) e i rumori provenienti dall'esterno (traffico veicolare, sorgenti varie, ecc.).

Allo scopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto la normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.C.M. 5/12/1997, "Requisiti acustici passivi degli edifici" applicativo della legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447/1995.

Gli impianti a servizio dell'edificio dotati di organi in movimento che possono produrre rumori e/o vibrazioni, devono essere indicati nel progetto dell'edificio.

Tali apparecchi o impianti, se disposti a diretto contatto con le fondazioni o con strutture portanti devono risultare da queste indipendenti e collegati per mezzo di dispositivi che ne smorzino le vibrazioni.

I valori di riferimento e le grandezze sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/1997.

Art. 21 - Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi di ristrutturazione sostanziale e a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati il cui permesso di costruire, o altra autorizzazione amministrativa, è successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In base al D.P.C.M. 5/12/1997 sono sottoposte a verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici le seguenti categorie di edifici:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e simili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Art. 22 - Procedure per l'applicazione delle disposizioni

Ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni e/o permessi di costruire, i progetti relativi alle opere già indicate devono essere accompagnati da adeguata documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi.

Al termine della realizzazione dell'opera prevista in progetto e prima del rilascio del prescritto certificato di abitabilità e/o agibilità il committente, assieme alla richiesta di chiusura lavori, produce adeguata documentazione tecnica di collaudo e verifica dei requisiti acustici passivi dell'edificio.

Le modalità tecniche di previsione, misura e valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici sono contenute nelle apposite norme UNI, tra cui le norme UNI EN ISO Serie 140 e Serie 717 appositamente richiamate dal D.P.C.M. 5/12/1997.

La mancanza totale e/o parziale della documentazione indicata al punto precedente determina la sospensione del rilascio del prescritto certificato di abitabilità/agibilità in quanto vengono meno alcuni requisiti di tipo igienico-sanitario.

Il comune si riserva di effettuare verifiche e/o controlli attraverso le strutture pubbliche o private in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge n° 447 del 1995.

Art. 23 - Verifiche e controlli

Al fine di ottenere il prescritto certificato di abitabilità e/o agibilità il committente deve produrre adeguata documentazione tecnica finalizzata a dimostrare il rispetto dei valori di riferimento di cui al D.P.C.M. 5/12/1997.

Art. 24 – Requisiti per le partizioni tra unità

Qualora vi siano nuove costruzioni edilizie con destinazione dei locali sia ad uso abitativo che commerciale a pubblico esercizio o circolo privato, ricreativo, sala da ballo e/o strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, circoli privati, associazioni culturali e sportive, palestre e similari, ecc., tale destinazione dovrà essere dichiarata all'atto della domanda di permesso a costruire e/o atti equipollenti.

I requisiti acustici passivi richiesti per le partizioni di divisione tra unità abitative e locali a diverso uso come sopra specificato dovranno essere almeno pari a 55 db.

Il suddetto valore si applica anche nel caso di richiesta di variazione d'uso di locali facenti parte di fabbricati esistenti destinati anche ad uso abitativo nel caso in cui la richiesta di variazione riguardi l'utilizzo commerciale a pubblico esercizio o circolo privato, ricreativo, sala da ballo e/o strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, circoli privati, associazioni culturali e sportive, palestre e similari, ecc.

TITOLO VI - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 25 – Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'A.R.P.A.V. in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Art. 26 – Contenimento e abbattimento

Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- •fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- •eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- •eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
- •trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- •utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- •attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- •azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VII - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE

Art. 27 – Macchine da giardino e macchine agricole

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti. Devono inoltre essere conformi alle direttive comunitarie emanate almeno da un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale.

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è consentito dalle ore 6,00 alle ore 21,00. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 28 – Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per il periodo dal 16 settembre al 14 giugno e dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 dal 15 giugno al 15 settembre

Art. 29 – Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una idonea recinzione;
- c) fascia oraria : 6,30/13,00 e 15,00/19,00 - cadenza di sparo ogni tre minuti;
- e) in caso di piccoli vigneti valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

Art. 30 – Dispositivi acustici antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 31 – Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge .

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Art. 32 – Condizionatori

I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.

I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.

Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'A.R.P.A.V. addetti ai controlli.

I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Art. 33 – Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico

Per le macchine e le attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, si dovrà aver cura che le emissioni di rumore prodotte siano contenute entro il limite assoluto di immissione ed entro il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB (A) dopo la mezzanotte calcolandolo sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse.

Art. 34 – Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:

- dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 20,30.

TITOLO VIII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 35 – Ordinanze

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 36 – Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo le modalità descritte nell'Allegato "A".

L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A.V., al Corpo di Polizia Municipale o a Ditte specializzate nel settore e convenzionate con il Comune, che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'A.R.P.A.V. l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.

Art. 37 – Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzioni amministrative prevista dalla Legge 447/95 e Legge Regionale 21/99.

Si riportano di seguito le sanzioni previste **dall'art. 10 della L. 447/95**:

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000. (da € 1.032,91 a € 10.329,14)
- b) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f), della Legge 447/95, fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.(da € 516,46 a € 5.164,57)
- c) La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dello Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000. (da € 258,23 a € 10.329,14)

Il 70 per cento delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h) della Legge 447/95.

Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/95 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative dalla **Legge Regionale n. 21 del 10.05.1999**:

- a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000; (da € 103,29 a € 516,46)
- b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 7, comma 7 della L.R. 21/99;
- c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000. (da € 516,46 a € 1.032,91)

Nel caso in cui le sanzioni previste dai commi precedenti dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Responsabile del Servizio, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Responsabile del Servizio può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

Art. 39 – Elaborati grafici

Gli allegati grafici che a vario titolo dovranno esibirsi a corredo di documentazione per il rilascio di autorizzazioni dovranno essere redatti in base a quanto stabilito nell'Allegato "E" al presente regolamento.

Art. 40 – Tecnico competente

Sino a quando la regione non avrà provveduto agli adempimenti previsti dal comma 7 dell'art. 2 della legge 26.10.1995, n. 447 si ritengono "tecnico competente" i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della stessa legge 447/1995 e D.P.C.M. 25 marzo 1998.

Art. 41 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione .

ALLEGATO A

MODALITÀ PER LE TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

(RIF. DPCM 14/11/1997, DM 16/3/1998 E DPCM 31/3/1998)

Le misurazioni devono essere eseguite da Tecnici Competenti in Acustica (DPCM 31/3/1998). La strumentazione di misura deve essere in ottemperanza all'articolo 2 DM 16/3/1998.

MISURE ALL'APERTO

Per le misure all'aperto si rimanda al DM 16/3/1998 Allegato B. Indicativamente si riassumono le principali fasi con alcune integrazioni:

Le misure devono esprimere il livello continuo equivalente della pressione sonora ponderata A (L_{aeq}) da confrontare con i limiti evidenziati nel regolamento.

A titolo indicativo, per il rumore di fondo, deve essere misurato anche il livello corrispondente al percentile 95 (L₉₅) della distribuzione statistica degli eventi sonori

Le misure sono ritenute attendibili in condizioni meteorologiche standard: assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve. La velocità del vento non deve influire con le misure, cioè non deve essere superiore ai 5 m/s. Il microfono deve essere munito di cuffia anti-vento.

Il tempo di misura non deve essere inferiore ai 15 minuti.

Il periodo di misura deve evitare le ore di punta del traffico automobilistico, individuate nelle seguenti fasce:

- Ora di punta mattutina: 07.30-08.30
- Ora di punta metà giornata: 12.30-13.30
- Ora di punta serale: 18.30-19.30

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente disturbante; nel caso la sorgente non sia localizzabile o vi siano più sorgenti deve essere usato un microfono ad incidenza casuale.

La posizione del microfono deve essere a 1 metro dalla facciata dell'edificio disturbato e all'altezza dei ricettori individuati.

MISURE ALL'INTERNO DI AMBIENTI ABITATIVI

Quando sia l'uso di macchinari e/o impianti rumorosi che i ricettori disturbati siano all'interno di ambienti chiusi (e, quindi, confinanti o limitrofi), le misure devono essere eseguite con le modalità descritte nel DM 16/3/1998 Allegato B comma 5, e verranno applicati i limiti differenziali come dal DPCM 14/11/1997, art.4. Indicativamente si riassumono le principali fasi con alcune integrazioni:

- il tempo di misura non deve essere inferiore ai 15 minuti.
- all'interno dell'ambiente disturbante si individuano la/le pareti, o i solai, o i pavimenti confinanti con gli ambienti disturbati. Il microfono, orientato verso la sorgente disturbante, sarà posizionato ad 1.5 m di altezza e ad almeno 1 m dalle superfici riflettenti, e in corrispondenza della zona centrale della parete o solaio o pavimento. In presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata in precedenza.
- si applicano i valori limite differenziali di immissione: 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno.
- per rilievi fonometrici significativi si intende che:
 - siano effettuati considerando i rumori di fondo e secondo il principio del massimo disturbo;
 - si evidenzino gli orari e le situazioni atmosferiche in cui si effettua la rilevazione;
 - siano indicate le misure all'interno del locale per permettere il calcolo corretto del limite di immissione differenziale nel caso in cui siano presenti abitazioni in prossimità del locale).

ALLEGATO B

CANTIERI EDILI

(Testo da inserire nelle nel permesso di costruire /D.I.A.)

LIMITI DI RUMOROSITA' E ORARI

I limiti di rumorosità sono quelli fissati, per ciascun isolato, con la Classificazione Acustica del Comune di Cerea

CLASSE	LIMITE MAX DIURNO Leq in dB(A)	LIMITE MAX NOTTURNO Leq in dB(A)
1 – Aree particolarmente protette	50	40
2 – Aree prevalentemente residenziali	55	45
3 – Aree di tipo misto	60	50
4 – Area di intensa attività umana	65	55
5 – Aree prevalentemente industriali	70	60
6 – Aree esclusivamente industriali	70	70

Gli orari in cui è consentita l'attivazione di macchinari rumorosi e/o l'esecuzione di lavorazioni rumorose sono:

- a) Per i **cantieri edili od assimilabili all'aperto**: i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
- **•invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;**
 - **•estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00;**
 -
- b) Per **lavori in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori** (appartamenti e/o uffici in uso): i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
- **dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00;**

in particolare l'uso di macchinari le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00 ed è escluso l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

Eventuali deroghe ai limiti e/o agli orari suindicati devono essere richieste al Ufficio Comunale preposto almeno **30** giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per cantieri di **durata non superiore ai 15 giorni** che si prevede rispettino i limiti e gli orari suindicati, è sufficiente la presentazione di una comunicazione con la quale il responsabile di cantiere dichiara il contemporaneo rispetto di limiti, orari e durata del cantiere stesso."

CANTIERI STRADALI

(Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

Per lavori in cantieri stradali od assimilabili: i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo. Eventuali deroghe ai limiti e/o agli orari suindicati devono essere richieste al Ufficio Comunale preposto almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per cantieri di **durata non superiore ai 15 giorni** che si prevede rispettino i limiti e gli orari suindicati, è sufficiente la presentazione di una comunicazione con la quale il responsabile di cantiere dichiara il contemporaneo rispetto di limiti, orari e durata del cantiere stesso.

ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Doc. I. A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Fino all'approvazione della Legge Regionale che stabilirà i criteri per la redazione della Documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, commi 2,3 e 4 della Legge 447/95 la relazione deve contenere:

- a) •Descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo.
- b) •Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice (Allegato "E").
- c) •Descrizione delle sorgenti di rumore: analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni anche con indicazione delle possibili vie di fuga; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetria e prospetti;
- d) •valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime, come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso e le misure previste per limitare l'impatto ambientale;
- e) •indicazioni delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo, nonché la presenza di componenti tonali e di eventi impulsivi.
- f) Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti ecc.).

Nel caso di spazi abitativi **confinanti** con spazi destinati a pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali, industriali, ricreative, deve essere prodotta anche:

- **in fase di rilascio del Permesso di Costruire.** specifica dichiarazione comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 5/12/1997;
- **in fase di rilascio di licenza d'uso:** ••verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (Allegato "E");
- **in fase di domanda di Autorizzazione Amministrativa o nullaosta all'esercizio:** quando sia prevista l'apertura o il funzionamento oltre le ore 22,00:
 - produrre specifica documentazione riportante tutte le misure strutturali e gestionali adottate per contenere il rumore prodotto dall'attività entro i vigenti limiti di legge;
 - ••descrizione dettagliata delle fonti sonore;
 - ••verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (Allegato "D");

- •• misure adottate per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre ai limiti differenziali previsti dalla normativa
- •Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici, specificando, i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
- •Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Per le sorgenti interne dovrà essere riportato anche l'indice del potere fonoisolante (R_w) dei materiali costituenti le pareti esterne.
- •Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione (compresi i limiti differenziali).
- •Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla legge o dal regolamento, supportati da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- •Descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla norma non fossero rispettati.
- •Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
- •Identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha redatto la Doc.I.A. ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 31/8/1998.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere corredata di planimetria in scala non inferiore a 1/2000.

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Necessaria per il rilascio del permesso di agibilità
(DPCM 5 dicembre 1997)

Per ognuna delle categorie sotto elencate deve essere prodotta la certificazione del potere fonoisolante e dell'indice di valutazione misurato in opera:

al rumore aereo di:

- una parete verticale;
- una parete di facciata;
- un solaio;

al rumore di calpestio di:

- un solaio

categoria A : edifici adibiti a residenza o assimilabili;

categoria B : edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;

categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Deve essere prodotta inoltre la documentazione relativa al rumore immesso dagli impianti a servizio discontinuo come:

- ascensori;
- scarichi idraulici
- bagni
- servizi igienici;
- rubinetteria;

e a servizio continuo come:

- impianti di riscaldamento;
- impianti di aerazione;
- impianti di condizionamento.

Le certificazioni di collaudo in opera devono essere firmate da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7, e 8 della legge 447/1995.

ALLEGATO E

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- a) • planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendendo l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- b) • prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- c) • indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte ciò dovrà essere evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- d) • indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro (da specificare);
- e) • indicazione ed individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelli non pertinenti all'insediamento e la rete stradale, nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.